

Convenzione 14

CONVENZIONE SUL RIPOSO SETTIMANALE NEGLI STABILIMENTI INDUSTRIALI, 1921¹

La Conferenza generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro,

Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro,
e ivi riunitasi il 25 ottobre 1921, nella sua terza sessione,

Avendo stabilito di adottare diverse proposte relative al riposo settimanale nell'industria,
questione posta al settimo punto all'ordine del giorno della sessione, e

Avendo deciso che tali proposte vengano redatte sotto forma di convenzione internazionale,

adotta la seguente convenzione, denominata Convenzione sul riposo settimanale (industria), 1921,
da sottoporsi alla ratifica degli Stati membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro
conformemente alle disposizioni dello Statuto dell'Organizzazione internazionale del Lavoro.

Articolo 1

1. Ai fini dell'applicazione della presente convenzione saranno considerati « stabilimenti industriali »:

- a) le miniere, cave ed industrie estrattive di ogni natura;
- b) le industrie delle quali i prodotti sono manufatti, modificati, ripuliti, riparati, decorati, finiti, preparati per la vendita e in cui le materie ricevono una trasformazione, comprese l'industria della costruzione delle navi, le industrie di demolizione di materiali, nonché la produzione, la trasformazione, la trasmissione della forza motrice in generale e dell'energia elettrica;
- c) la costruzione e la ricostruzione, la manutenzione, la riparazione, la modificazione e la demolizione di fabbriche ed edifici, ferrovie, tranvie, porti, bacini, moli, canali, impianti per la navigazione interna, strade, gallerie, ponti, viadotti, collettori, fognature ordinarie, pozzi, impianti telegrafici e telefonici, impianti elettrici, officine gas, impianti per la distribuzione di acqua, o altri lavori di costruzione, nonché le opere di preparazione e di fondazione che precedono i lavori anzidetti;
- d) il trasporto di persone o di merci per strada, ferrovia o per via d'acqua, marittima o interna, compresa la manutenzione delle merci dei bacini, scali, calate e magazzini, fatta eccezione del trasporto a mano.

2. L'enumerazione di cui sopra e fatta sotto riserva delle eccezioni speciali d'ordine nazionale previste dalla convenzione di Washington intesa a limitare a otto ore al giorno e a quarantotto ore la settimana il numero delle ore di lavoro negli stabilimenti industriali in quanto tali eccezioni siano applicabili alla presente convenzione.

3. Oltre alla precedente enumerazione, ove sia ritenuto necessario, ogni Stato membro potrà determinare i criteri di distinzione tra attività industriali da una parte e commerciali ed agricole dall'altra.

Articolo 2

1. Tutto il personale occupato in ogni stabilimento industriale, pubblico o privato, o nelle sue dipendenze, dovrà, salvo le eccezioni previste negli articoli seguenti, godere durante ogni periodo di sette giorni di un riposo di almeno ventiquattro ore consecutive.

¹ Traduzione italiana non ufficiale. Fonte : G. Kojanec (dir.), *Convenzioni e raccomandazioni della Organizzazione Internazionale del Lavoro 1919-1968* [a cura della SIOI], Padova, 1969.

2. Questo riposo sarà concesso, per quanto possibile, contemporaneamente a tutto il personale di ogni stabilimento.

3. Esso coinciderà, per quanto possibile, con il giorno consacrato dalla tradizione o dalla consuetudine del paese o della regione.

Articolo 3

Ciascuno Stato membro potrà escludere dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2 le persone occupate negli stabilimenti industriali in cui sono solamente occupati i membri di una stessa famiglia.

Articolo 4

1. Ciascuno Stato membro può autorizzare eccezioni totali o parziali (comprese sospensioni e diminuzioni di riposo) alle regole di cui all'art. 2, tenendo conto specialmente di ogni considerazione economica ed umanitaria appropriata, e dopo aver consultato le associazioni qualificate dei datori di lavoro e dei lavoratori, ove ve ne siano.

2. Il parere di queste ultime non è richiesto nel caso di eccezioni concesse in applicazione della legislazione vigente.

Articolo 5

Ogni Stato membro dovrà, per quanto possibile, adottare disposizioni che prevedano periodi di riposo, in compenso delle sospensioni o delle diminuzioni accordate in virtù dell'art. 4, salvo i casi in cui gli accordi o gli usi locali abbiano già previsto tali riposi.

Articolo 6

Ogni Stato membro fisserà un elenco delle eccezioni concesse in conformità agli art. 3 e 4 della presente convenzione e lo comunicherà all'Ufficio Internazionale del Lavoro. Ogni Stato membro comunicherà in seguito, ogni due anni, tutte le modificazioni che avrà apportato a tale elenco. L'Ufficio Internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro una relazione a tale riguardo.

Articolo 7

Al fine di facilitare l'applicazione delle norme della presente convenzione, il proprietario, direttore o gerente sarà sottoposto ai seguenti obblighi:

- a) far conoscere, nel caso in cui il riposo settimanale sia concesso collettivamente a tutto il personale, i giorni e le ore di riposo collettivo, mediante avvisi apposti visibilmente nello stabilimento o in ogni altro luogo adatto, o in ogni altro modo approvato dal Governo;
- b) allorché il riposo non è concesso collettivamente a tutto il personale, far conoscere, mediante un registro tenuto secondo le modalità approvate dalle leggi dello Stato o da un regolamento dell'autorità competente, gli operai che sono sottoposti a un regime speciale di riposo ed indicare tale regime.

Articolo 8

Le ratifiche ufficiali della presente convenzione, effettuate alle condizioni stabilite dallo Statuto dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, saranno comunicate al Direttore generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro che provvederà alla loro registrazione.

Articolo 9

1. La presente convenzione entrerà in vigore allorché ratifiche di due Stati membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro saranno state registrate dal Direttore generale.

2. Essa sarà vincolante solo per gli Stati membri che avranno registrato la propria ratifica presso l'Ufficio Internazionale del Lavoro.

3. La presente convenzione entrerà successivamente in vigore per ciascuno degli Stati membri alla data in cui la rispettiva ratifica sarà stata registrata presso l'Ufficio Internazionale del Lavoro.

Articolo 10

Allorché le ratifiche di due Stati membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro saranno state registrate presso l'Ufficio Internazionale del Lavoro, il Direttore generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro ne darà notifica a tutti gli Stati membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro. Egli notificherà altresì ad essi la registrazione delle ratifiche che gli verranno ulteriormente comunicate da tutti gli altri Stati membri dell'Organizzazione.

Articolo 11

Ogni Stato membro che ratifichi la presente convenzione si obbliga ad applicare le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 al più tardi dal 1° gennaio 1924 e ad adottare quelle misure che si rendano necessarie per rendere effettive le disposizioni stesse.

Articolo 12

Ogni Stato membro dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro che ratifichi la presente convenzione si obbliga ad applicarla alle sue colonie, possedimenti, protettorati, conformemente alle disposizioni dell'art. 35 dello Statuto dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro.

Articolo 13

Ogni Stato membro che ratifichi la presente convenzione potrà denunciarla alla fine di un periodo di dieci anni dalla data iniziale della sua entrata in vigore, mediante comunicazione al Direttore generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, da questi registrata. La denuncia avrà effetto un anno dopo la sua registrazione presso l'Ufficio Internazionale del Lavoro.

Articolo 14

Il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, ogniqualvolta lo riterrà necessario, presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente convenzione e deciderà se sia il caso di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Articolo 15

Il testo francese e il testo inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.